

#### **1.4 – Il regolamento di organizzazione degli uffici**

Nell'esercizio 2011 sono state modificate, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 29 giugno 2011, le previgenti norme del regolamento di organizzazione degli uffici (a suo tempo, approvate con deliberazione n. 175 del 21 novembre 2007).

Mediante le suddette modificazioni, l'ente, dopo la profonda riorganizzazione articolata alla fine del 2009, si è ora adeguato sia alle rilevanti innovazioni legislative recate dalla riforma del sistema camerale, di cui al richiamato decreto legislativo n. 23/2010, che ai principi del decreto legislativo n. 150/2009, noto come "decreto Brunetta" di riforma della Pubblica Amministrazione, nonché alle disposizioni applicabili contenute nel decreto legislativo n. 165/2011. Il processo di approvazione è stato alquanto laborioso, anche perché si è ritenuto di sottoporre il nuovo testo al Ministero della Funzione pubblica oltre che, come di consueto, alle organizzazioni sindacali.

La revisione, tuttavia, non ha investito gli aspetti fondanti del precedente regolamento, essendovi infatti la conferma dei seguenti principi:

- distinzione tra atti organizzativi delle competenze e attività dell'ente e atti di gestione del rapporto di lavoro, le prime essendo ripartite tra i vari organi e dirigenti e le seconde rientranti nelle attribuzioni del segretario generale, oltre che dei dirigenti e dei quadri, ovviamente nell'ambito delle aree e degli uffici cui sono preposti;
- sulla base di deliberazioni programmatiche, articolazione della struttura organizzativa dell'ente in aree dirigenziali (da affidare alla responsabilità di un dirigente) e, all'interno di queste, ripartizione di attività effettuata dal dirigente, ovviamente rispettando le mansioni che risultano dall'inquadramento del personale; le aree in questione sono istituite, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti, dal comitato esecutivo su proposta del segretario generale, mentre, con provvedimento del segretario generale, possono essere istituiti servizi e uffici speciali con autonomia gestionale, nonché unità operative di "staff" o di progetto, alle quali sono preposti i cd. "quadri", vale a dire funzionari non di livello dirigenziale.

Al vertice della struttura organizzativa di Unioncamere è posto – si è già detto – il segretario generale, che sovrintende alla gestione complessiva dell'ente per attuare gli indirizzi e gli obiettivi posti dagli organi di direzione e di amministrazione ed esercita, altresì, poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei dirigenti responsabili delle aree e uffici a essi affidati.

Nell'ambito delle rispettive aree, assegnate per un periodo congruo (non inferiore comunque a 3 anni), i dirigenti rispondono non soltanto della legalità degli atti adottati e della qualità dei servizi erogati, ma anche del perseguimento degli obiettivi assegnati e "dell'allocazione delle risorse in funzione di essi", aspetto questo che, autonomi essendo i poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali di ciascuna area, molto opportunamente il nuovo regolamento di organizzazione ha ritenuto di dover specificare.

Nel regolamento in questione una sua individualità acquista, tra il personale, la categoria dei "quadri", cui viene riconosciuta una limitata autonomia gestionale e la possibilità di ordinare spese nei settori di attività affidati, anche mediante delega di specifiche funzioni, dal dirigente, ovviamente secondo le direttive di questi e nei limiti del "budget" direzionale.

La dotazione organica del personale è determinata dal comitato esecutivo sulla proposta del segretario generale con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, salvo quelle che non comportano aumenti di spesa, di tal che le riduzioni di organico non vanno approvate dal Ministero vigilante.

Le assunzioni del personale avvengono mediante contratto individuale di lavoro a seguito di selezione pubblica per esami e/o per titoli o, per le posizioni di minore livello, anche per avviamento o chiamata diretta degli iscritti nelle liste di collocamento. I dirigenti possono essere assunti soltanto in esito a procedure di accertamento delle professionalità richieste, che possono effettuarsi o per titoli ed esami o soltanto per esami, nonché con "chiamata diretta" di persone di particolare professionalità (in tal caso però soltanto a tempo determinato). I quadri possono essere assunti tramite concorsi per esami ovvero per titoli ed esami.

I distacchi del personale dell'Unioncamere presso organismi del sistema camerale o presso altre amministrazioni, come anche i comandi presso l'ente di personale proveniente da altre amministrazioni, sono possibili sulla base di accordi con l'ente di destinazione o di provenienza e vanno disposti dal comitato esecutivo su proposta del segretario generale.

Ulteriori norme di organizzazione degli uffici e per la gestione dei rapporti di lavoro possono essere emanate, secondo le rispettive competenze, dal comitato esecutivo e dal segretario generale, rispettando le norme generali, i contratti collettivi applicabili e i principi del regolamento.

### **1.5 – Il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria**

Alla fine del 2011, con la deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 in data 11 novembre 2011, è stato emanato un nuovo regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, di tal che il previgente regolamento (cfr. deliberazione del Comitato esecutivo n. 3 del 23 aprile 2008, poi approvata dal Ministero vigilante il 18 giugno 2008) è stato – di fatto – applicato per la maggior parte della durata dell'esercizio sul quale riferisce la presente Relazione.

Va però evidenziato che detta nuova regolamentazione, approvata alla fine del 2011, è stata successivamente modificata dal Comitato esecutivo con delibera del 7 marzo 2012, sia per dare esito a richieste del Ministero vigilante e sia anche al fine di tenere conto dello "jus superveniens" posto dal decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, recante "disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili".

Nell'essenziale, il nuovo regolamento, fermi restando il sistema di contabilità economico-patrimoniale, quale contemplato – per le Camere di commercio – dal DPR 2 novembre 2005 n. 254, nonché la scansione annuale del preventivo economico e del bilancio di esercizio - predisposti dal comitato esecutivo, deliberati dal consiglio generale e approvati dal Ministero vigilante – ha previsto un accorciamento dei termini di approvazione di siffatti documenti contabili. Detti più brevi termini sono i seguenti:

- per il preventivo economico il 31 ottobre (invece del 31 dicembre) dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo medesimo;
- per il bilancio d'esercizio il 30 aprile (invece del 31 luglio) dell'anno cui si riferisce il bilancio.

Sulla base del preventivo, il comitato esecutivo definisce le risorse destinate alle linee di attività dell'ente e, in esecuzione di tale deliberato, il segretario generale assegna il "budget" di area ai dirigenti che vi sono preposti.

Il bilancio d'esercizio deve rispettare i principi posti dal codice civile per i bilanci delle società per azioni, in quanto compatibili con la natura pubblicistica dell'ente. In particolare, vanno rispettati l'articolo 2426 sui criteri di valutazione delle voci dello stato patrimoniale e l'articolo 2427 sulle indicazioni che deve contenere la nota integrativa. Il bilancio d'esercizio è accompagnato da una relazione del comitato esecutivo sull'andamento della gestione.

Il nuovo regolamento ha poi previsto altre innovazioni, che, in estrema sintesi, sono le seguenti:

- soppressione delle previgenti disposizioni recate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria in tema di "lavori, servizi e forniture in economia"

(cfr. artt. da 40 a 58 del vecchio regolamento), rinviandone la disciplina ad apposito Regolamento, che il Comitato esecutivo ha approvato con delibera n. 66 del 7 giugno 2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 358 comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante "regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163");

- adeguamento delle disposizioni in tema di pubblicità degli affidamenti di incarichi (cfr. art. 47, già 66 del vecchio regolamento) alle più rigorose disposizioni recate dall'art 3 comma 44 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- disciplina "ex novo" dei recuperi effettuati dall'ente nei casi d'inadempimenti relativi a prestazioni professionali e di mancata realizzazione di iniziative e progetti finanziati dall'ente, prevedendo a favore dell'Unione interessi di mora parametrati al tasso d'interesse legale (cfr. artt. 44 comma 1, già 63 del vecchio testo, e 52, già 71 del vecchio testo).

Il nuovo regolamento non contiene disposizioni innovative riguardo alla disciplina delle competenze del collegio dei revisori, che si incentrano sul parere obbligatorio per le deliberazioni di bilancio e su pareri facoltativi per le altre deliberazioni degli organi dell'ente, a tale riguardo – come pure sull'obbligo di periodiche verifiche di cassa – essendo confermate le abituali competenze proprie di organi similari, quali meglio definite dal decreto legislativo n. 123 del 2011, cui il nuovo regolamento rinvia.

Il controllo di gestione, affidato a un organismo denominato "nucleo di valutazione", attiene alla verifica dei risultati della gestione in termini di efficienza, economicità e rispetto agli indirizzi e obiettivi dei deliberati di programmazione.

I titoli da VI a XI del regolamento disciplinano:

- la gestione patrimoniale e il servizio di cassa;
- la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di lavori;
- la concessione di contributi;
- l'affidamento d'incarichi;
- l'erogazione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi di spese in favore di organi collegiali, commissioni e gruppi di lavoro;
- le spese di rappresentanza e di funzionamento, quali colazioni di lavoro, piccole consumazioni e simili.

Le norme contenute nei summenzionati titoli – va puntualizzato – sono conformi ai principi generalmente vigenti per gli enti pubblici e, in particolare, quelle relative ai lavori e ai contratti per l'acquisto di beni e servizi sono conformi al decreto legislativo n. 163/2006, recante il "codice" dei contratti pubblici, e successive modificazioni in attuazione di norme comunitarie.

**1.6 – Il regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia**

Il regolamento in questione, la cui materia era in precedenza contenuta nel previgente regolamento di contabilità deliberato in data 11 novembre 2009, è stato emanato dal Comitato esecutivo con deliberazione n. 66 del 7 giugno 2011 e, quindi, ulteriormente modificato con la richiamata deliberazione del 7 marzo 2012.

Al riguardo, va segnalato che con le deliberazioni di che trattasi l’ente si è adeguato alle disposizioni di urgenza (cfr. decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106) che hanno modificato il codice degli appalti pubblici e il relativo regolamento di attuazione. In particolare, nel nuovo regolamento dell’Unioncamere è previsto l’innalzamento della “soglia” – da venti a quarantamila euro – per gli affidamenti diretti di beni e servizi a cottimo fiduciario, in tal modo uniformata alla “soglia” prevista per i lavori in economia.

## **2 – GLI ORGANI DELL'ENTE**

### **2.1 - Premessa**

Nel 2011 gli organi di direzione e di amministrazione dell'ente – vale a dire, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e il Comitato esecutivo – sono stati ricoperti dagli stessi amministratori scelti nel giugno 2009 con il metodo dell'elezione a scrutinio segreto, ai sensi dello Statuto approvato nel 2008. A tale specifico riguardo è opportuno evidenziare che soltanto dal giugno 2009, momento in cui sono stati rinnovati tutti gli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, detto Statuto del 2008 è stato completamente applicato anche quanto alle nuove denominazioni e competenze degli organi.

Nell'anno 2011 il Collegio dei revisori ha operato nella composizione ridotta (3 invece che 5 revisori) imposta dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Ciò, a seguito della nomina avvenuta con la deliberazione del Consiglio generale in data 22 giugno 2010, che, a seguito dell'approvazione del bilancio 2009, ha segnato la cessazione delle funzioni del precedente Collegio dei revisori.

Ciò premesso, va evidenziato che il nuovo Statuto, deliberato in data 1° dicembre 2011 ed ora in vigore, ha ulteriormente modificato le denominazioni e, in minor misura, la composizione e le competenze degli organi dell'ente. Tuttavia, in attesa dell'approvazione da parte del Ministero vigilante, le nuove norme statutarie non sono entrate in vigore nel 2011 e, anzi, in un testo conforme alle richieste di detto Ministero, sono state oggetto di nuova deliberazione da parte del Consiglio generale in data 5 luglio 2012.

Nondimeno, nei paragrafi seguenti si darà conto delle più rilevanti modificazioni, in tal modo apportate, quanto a denominazioni e competenze degli organi dell'ente.

### **2.2 – Il Consiglio generale (dal 2012 ridenominato "Assemblea generale")**

Organo centrale dell'ente deve ritenersi il Consiglio generale (che ora ha assunto la denominazione di "Assemblea generale" ai sensi del nuovo Statuto deliberato in data 1 dicembre 2011 e successive modificazioni).

Detto organo è composto di 105 Presidenti delle Camere di commercio e della Camera della Valle d'Aosta, nonché dal "past president" di Unioncamere. Va invero considerato che, anche se l'automatica costituzione di nuove Camere di commercio in conseguenza della creazione di nuove Province è stata espressamente esclusa soltanto dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 23/2010 (cfr. art. 1 comma 4), di fatto la

costituzione di nuove Camere di commercio non aveva seguito pedissequamente il proliferare di nuove Province nell'ultimo ventennio. E' questo il caso delle nuove Province in Sardegna e della nuova Provincia di Trani in Puglia, dove, in ragione della ridotta presenza d'impresе in quei territori, non sono state costituite le corrispondenti Camere di commercio.

Il nuovo Statuto, nel confermare che la partecipazione dei Presidenti camerali è, in quanto componenti effettivi, personale, e perciò non suscettibile di delega, ha però limitato, come si già detto, il rigore di tale principio alle sedute nelle quali si proceda a elezioni degli organi e di singoli componenti. Di conseguenza, deve ritenersi consentita la delega (ad esempio, al vice-presidente camerale) quando si tratti di deliberare su altri oggetti, fermo restando che tale eccezionale facoltà di delega va limitata ai casi di effettiva impossibilità del presidente camerale in carica, casi questi che saranno disciplinati dal regolamento di funzionamento degli organi (che però al riguardo attualmente nulla prevede e che dovrà quindi essere armonizzato a detto innovato principio statutario). A tale specifico riguardo, va precisato che, nel caso di commissariamento della Camera e quindi di mancanza di presidente e organi camerali, il Commissario è legittimato a partecipare all'organo assembleare dell'Unione, evidente essendo che in questo caso il Commissario esercita poteri di amministrazione propri e non quale delegato del presidente camerale.

Per le riunioni dell'organo in questione sono convocati anche il Presidente dell'associazione delle Camere estere e il presidente della sezione delle 37 Camere miste riconosciute, i quali hanno facoltà di delegare un proprio rappresentante, in forza di quanto ora previsto nel nuovo comma 2 dell'art. 5 dello Statuto deliberato il 1.12.2011. Queste due associazioni, va però puntualizzato, non hanno diritto di voto e, per espressa previsione dell'art. 8 comma 2 del regolamento di funzionamento degli organi, non compongono neppure l'organo assembleare, di tal che non se ne può tenere conto ai fini del raggiungimento del numero legale nelle riunioni del consiglio generale.

Passando a elencarne i compiti, il Consiglio:

- definisce su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
- esprime il parere sulle misure e le aliquote del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio;
- definisce le linee programmatiche annuali di Unioncamere, ne approva i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi;
- determina l'aliquota associativa delle Camere di commercio;

- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva il regolamento elettorale;
- approva il regolamento di funzionamento degli organi, il regolamento di gestione del Fondo perequativo e il regolamento del Fondo intercamerale;
- delibera sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
- impartisce indirizzi, direttive e orientamenti agli organismi partecipati;
- disciplina i compensi e il trattamento di missione dei componenti degli organi di Unioncamere;
- individua, su proposta del Comitato esecutivo, i principi cui gli statuti delle Unioni regionali si devono attenere;
- elegge il Presidente e i Vicepresidenti di Unioncamere, i componenti del Comitato esecutivo e i revisori di estrazione camerale;
- costituisce il Collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono, come si dirà in seguito, designati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia, mentre uno è eletto dallo stesso organo assembleare.

Ai sensi della lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 del nuovo Statuto, spetta all'organo assembleare di nominare, su proposta del Presidente, il Segretario generale, di eleggere il revisore dei conti di estrazione camerale e di costituire il Collegio dei revisori dei conti, nella composizione risultante dalla suddetta elezione e dalla designazione dei due revisori di estrazione ministeriale (cfr. artt. 5 comma 6 e 10 comma 1 del nuovo Statuto).

### **2.3 - Il Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo dell'ente, nella composizione rinnovata nel giugno 2009 ai sensi dello Statuto entrato in vigore del giugno 2008, risulta composto - nel corso dell'anno considerato dalla presente Relazione - dal Presidente, dagli 8 Vicepresidenti, da 19 Presidenti di Unioni regionali, dal Presidente della Camera di Aosta e da 11 Presidenti delle Camere di commercio eletti dal Consiglio generale (in applicazione della norma statutaria che fissa il numero di tale componente elettiva tra un minimo di 9 e un massimo di 11 componenti). In totale, in detto organo nel 2011 sono stati in carica 40 componenti.

Si tratta di un dato che, se comprensibile in ragione della spiccata struttura associativa dell'ente, nondimeno rende tale organo pletorico e non molto idoneo ad assolvere alle funzioni proprie di un consiglio di amministrazione: basti considerare le difficoltà di stabilire un "calendario" di riunioni che possano ottenere la presenza del numero legale dei componenti. Non a caso, infatti, le norme statutarie (vedi comma 5



dell'articolo 5 del nuovo Statuto 1.12.11) prevedono la possibilità che, con deliberazione dello stesso Comitato esecutivo, sia costituito un Ufficio di presidenza che, a composizione più ridotta (il Presidente e gli 8 Vice-presidenti), è competente, su delega del comitato esecutivo, sia per l'approvazione di taluni provvedimenti, sia – in altri casi - per l'esame in via preventiva degli atti da portare successivamente allo stesso comitato. In tal modo, in buona sostanza, l'esercizio della funzione "esecutiva" dell'ente viene a essere ripartita tra l'ufficio di presidenza e il comitato esecutivo, quest'ultimo essendo chiamato a deliberare (di fatto, a ratificare) i provvedimenti già "passati" al vaglio dell'Ufficio di presidenza.

La summenzionata composizione del Comitato esecutivo è stata modificata con la riforma di cui al decreto legislativo n. 23/2010 e poi ridotta dalla legislazione successiva. Va però segnalato che, in quanto operanti a partire dal momento del rinnovo degli organi eletti nel 2009, dette norme non hanno comportato – nel 2011 - modificazioni nella composizione dell'organo in questione. E' tuttavia utile porre in evidenza l'evoluzione della legislazione quanto alla composizione del Comitato esecutivo.

Al riguardo, ha disposto anzitutto il novellato art. 7 comma 6 della legge n. 580/93 (come modificato dal decreto legislativo n. 23/10), che prevede che la summenzionata composizione del Comitato sia integrata, nel 2012 al momento della scadenza degli amministratori eletti nel 2009, da 3 componenti a designazione ministeriale e 3 componenti a designazione regionale.

Tale composizione è stata, tuttavia, ridotta dall'art. 6 comma 5 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui, al fine di contenere la dinamica della spesa pubblica, ha previsto che gli enti ricompresi, come l'Unioncamere, nell'elenco tenuto dall'ISTAT ai fini della redazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, debbano contenere in 5 i componenti degli organi di amministrazione. Norma questa che sarebbe stata tuttavia inapplicabile al Comitato esecutivo dell'Unioncamere, considerando che la partecipazione, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 23/2010, di 3 componenti designati dai Ministeri vigilanti e di 3 componenti designati dalla Conferenza unificata delle Regioni avrebbe comportato – di per sé soltanto - il superamento del "tetto" imposto dal richiamato decreto legge n. 78/2010, così peraltro azzerando del tutto la natura associativa dell'Unione.

Tali indiscutibili difficoltà attuative delle norme di contenimento della spesa sono state risolte, sia pure in parte, dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, il cui art. 3 ha disposto che, al fine di garantire la più ampia rappresentanza dei settori economici

rappresentati nelle Camere di commercio, la composizione della Giunta camerale sia ancorata a 1/3 degli eletti nei Consigli della stessa Camera. Sancendo, inoltre, l'applicazione di tale principio agli enti di natura associativa, detta disposizione speciale ha consentito che la futura composizione (mediante elezione nel 2012) del Comitato esecutivo possa essere fissata a 35, che corrisponde a 1/3 dei 105 presidenti camerali che compongono il Consiglio generale.

E' infine sopravvenuto l'art. 47 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che, definendo in termini di "invitati permanenti" la posizione dei rappresentanti ministeriali e regionali nell'ambito dell'organo assembleare dell'Unioncamere, ne ha "sterilizzato" la presenza ai fini del raggiungimento del "tetto" massimo di composizione dell'organo amministrativo in questione.

Detta composizione ha, infine, trovato consacrazione nell'art. 6 del nuovo Statuto dell'ente, quale risultante dalla deliberazione del 1 dicembre 2011 e, quindi, dalla definitiva deliberazione del 5 luglio 2012.

Di conseguenza, al momento in cui si predispone la presente Relazione, nell'organo in questione, come emerso dal rinnovo deliberato in data 5 luglio 2012, sono presenti, oltre ai tre rappresentanti ministeriali e ai tre rappresentanti regionali (in atto non ancora designati), 35 Presidenti camerali, tra i quali 6 componenti eletti dall'organo assembleare dell'ente, e ben 29 componenti di diritto: il Presidente, gli otto Vice-presidenti e i venti Presidenti delle Unioni regionali (tra essi compreso il Presidente della Camera di Aosta). Va poi precisato che nessun componente può far parte del Comitato sulla base di un doppio titolo di partecipazione: ad esempio, Presidente di Unione regionale e Vice presidente eletto di Unioncamere (cfr. art. 13 comma 5 del regolamento di funzionamento degli organi).

Nell'essenziale, il comitato, come disciplinato dal nuovo Statuto:

- predispone i programmi e le linee annuali di attività da sottoporre all'organo assembleare;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e ne approva le necessarie modifiche;
- provvede alle attività di gestione del Fondo Perequativo, alla stregua delle specifiche norme statutarie;
- propone all'organo assembleare le linee-guida per la predisposizione degli statuti delle Unioni regionali;
- delibera in merito alle partecipazioni in società, all'adesione a enti, fondazioni, associazioni e simili;

- nomina il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione;
- definisce gli obiettivi e verifica i risultati della gestione, in base al regolamento di organizzazione degli uffici;
- delibera sulle nomine e sulle designazioni dei rappresentanti in organismi partecipati da Unioncamere;
- nomina, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;
- impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale di Unioncamere e definisce gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale delle camere di commercio;
- approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di amministrazione e contabilità;
- delibera la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere;
- esercita le attribuzioni delegate dal consiglio generale;
- delibera su ogni materia non attribuita ad altri organi dell'ente o non riservata, per legge, alla dirigenza.

#### **2.4 – L'Ufficio di presidenza**

Nel 2011 ha operato un Ufficio di presidenza costituito con deliberazione del comitato esecutivo. L'Ufficio in questione, composto dal presidente e dagli otto vice-presidenti, esercita le funzioni delegate dallo stesso comitato, a seconda dei casi approvando direttamente gli atti ovvero le proposte da portare poi all'approvazione del Comitato esecutivo. Dell'ufficio di presidenza non possono far parte i presidenti, i vice-presidenti e gli amministratori degli enti, società e organismi costituiti o partecipati dall'Unioncamere, al fine di evitare la coincidenza "controllore/controlato". Del pari è incompatibile chi sia "titolare di funzioni operative" negli stessi enti, organismi e società. Tale incompatibilità non sussiste quando si tratti di cariche che competono, di diritto, al presidente dell'Unioncamere.

#### **2.5 – Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale di Unioncamere nei confronti delle Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli organismi comunitari e internazionali.

Il Presidente (che, in caso di assenza o d'impedimento, è sostituito dal Vice-presidente vicario e, se del caso, dal Vice-presidente più anziano per età):

- convoca e presiede le assise dei consiglieri camerali (che esercita funzioni consultive per gli organi dell'ente), il consiglio generale, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza;
- può invitare alle riunioni degli organi collegiali dell'ente (deve ritenersi, tuttavia, ad eccezione delle riunioni del Collegio dei revisori) rappresentanti del sistema camerale, nonché esperti e consulenti, che però non hanno diritto di voto;
- adotta in caso d'urgenza provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi di governo dell'ente, salvo loro successiva ratifica.

## **2.6 – Il Collegio dei revisori (nel nuovo Statuto denominato "Collegio dei revisori dei conti")**

L'attuale composizione – tre invece che cinque componenti previsti nel decreto legislativo n. 23/2010 – rispetta quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del citato decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

Il Collegio, ora denominato "Collegio dei revisori dei conti" in forza del nuovo Statuto deliberato in data 1 dicembre 2011:

- esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile e vigila sull'osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando i servizi di cassa e di economato dell'ente e svolgendo, a tal fine, verifiche di cassa con cadenza almeno trimestrale;
- riferisce annualmente al consiglio generale sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- esercita altri compiti specifici fissati nel Regolamento di amministrazione e di contabilità.

Al fine di esercitare le loro funzioni, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, e d'intervento alle sedute degli organi collegiali di direzione e amministrazione, ivi compreso il consiglio generale.

Nell'anno 2011 il Collegio dei revisori ha vigilato sull'osservanza della legge, nonché dello statuto e regolamenti dell'ente. Ha, del pari, espletato le periodiche verifiche di cassa, utilizzando le modalità del controllo "a campione" sulle risultanze contabili e riscontrando, quindi, analiticamente la consistenza della cassa e dei depositi bancari.

Il Collegio ha svolto altresì la vigilanza contabile sull'INDIS (cfr. paragrafo n. 3.5), assistendo alle riunioni del competente Consiglio direttivo.

Il Collegio ha tenuto complessivamente 25 riunioni ed ha assistito a tutte le

riunioni degli organi di direzione e di amministrazione dell'ente, il cui dettaglio emerge dalla seguente tabella:

<b>Organo</b>	<b>Riunioni nel 2011</b>
ufficio di Presidenza	23
comitato esecutivo	13
consiglio generale	2
<b>Totale</b>	<b>38</b>

Sempre nel 2011, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, le disposizioni statutarie dell'Unione sono state armonizzate – con deliberazioni del Consiglio Generale in data 1 dicembre 2011 e 5 luglio 2012 - alla nuova disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile per gli enti pubblici. L'innovazione più rilevante, in tal modo posta in essere, concerne il quarto comma dell'art. 10 del nuovo Statuto, nella parte in cui, sostituendo le previsioni previgenti contenute nei commi 3, 4 e 6 dell'omologo articolo 10, disciplina le nuove funzioni dell'organo in questione mediante rinvio dinamico ai contenuti degli artt. 2 e da 20 a 22 del citato decreto legislativo n. 123.

Degno di nota è quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del nuovo Statuto, quale deliberato in data 5 luglio 2012, su specifica richiesta del Ministero vigilante. Si tratta dell'obbligo di garantire, nella composizione dell'organo di revisione, la presenza di uomini e donne al fine di rispettare il principio delle "pari opportunità". Va peraltro segnalato che tale norma potrà essere applicata non immediatamente, ma, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, al momento del rinnovo del collegio dei revisori.

## **2.7 – Le assise dei consiglieri camerali**

Le assise dei consiglieri camerali sono composte dai consiglieri camerali, oltre che dai componenti del consiglio generale dell'Unione. Possono altresì partecipare i presidenti delle camere di commercio italiane all'estero e delle camere estero-italiane in Italia, nonché i presidenti delle Unioni regionali delle camere di commercio.

Le assise, che sono convocate dal presidente dell'Unioncamere e che possono essere generali ovvero riunite sulla base dei settori rappresentati, hanno funzioni soltanto consultive. Per le assise generali – è degno di nota – sono convocati tutti i componenti del Consiglio generale (ora Assemblea), ai sensi del novellato art. 3 dello Statuto deliberato in data 1° dicembre 2011.

Detto organo, pur previsto dallo Statuto, è convocato alquanto raramente, anche perché la preparazione di riunioni con molte centinaia di potenziali partecipanti

comporta il dispiego di rilevanti attività organizzative, oltre che di corrispondenti risorse finanziarie. Non sorprende, quindi, che, di recente l'organo in questione è stato convocato una volta nel giugno 2010 per solennizzare, con la presenza di tutti i consiglieri camerati, l'approvazione della riforma del sistema camerale di cui al citato decreto legislativo n. 23 del 2010.

## **2.8 – Il controllo di gestione**

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione degli uffici, nel testo vigente nell'esercizio considerato, il controllo di gestione è inteso quale verifica *"della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi generali"* nonché *"dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati e di conseguire il miglioramento dell'organizzazione"*.

La responsabilità di tale controllo, che deve essere espletato sulla base di "reports" redatti dagli uffici, è intestata alla stessa Unione, sicché non è molto chiaro se le strutture deputate al controllo di gestione siano diverse, ovvero coincidano, con quelle che redigono tali "reports". In concreto, va però rilevato, rapporti contenenti verifiche dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa dell'ente sono stati emessi dal nucleo di valutazione, di cui si dirà più diffusamente al paragrafo seguente.

## **2.9 – L'organismo indipendente di valutazione (OIV) e sua Relazione per il 2011**

Come si è già osservato nella precedente Relazione per l'anno 2010, la previgente composizione collegiale del nucleo di valutazione è stata modificata in monocratica, assumendo la denominazione di "organismo indipendente di valutazione" (in acronimo OIV) ai sensi del cd. decreto Brunetta (cfr. art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150).

E' degna di nota che la riduzione della composizione di siffatto organismo ha consentito di contenerne il costo, come in dettaglio emerge da quanto si espone nel successivo paragrafo n. 5.2.3.

La principale novità portata, rispetto al passato, dal decreto legislativo n. 150/2009 (cd. decreto "Brunetta") ha riguardato essenzialmente il ruolo dell'OIV nell'ente di riferimento, ruolo che va concentrato sul cd. "controllo strategico" previsto dal decreto legislativo n. 123/2011, nonché sulla verifica d'idoneità dell'intero impianto metodologico posto in essere dall'Unione alla base del funzionamento del ciclo della "performance". Tale verifica è stata attuata in funzione di tre diverse, e al contempo interconnesse, direzioni:

- monitoraggio "in itinere" delle attività dell'ente, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità tali da pregiudicare il funzionamento complessivo del ciclo della "performance";
- monitoraggio della trasparenza, integrità ed efficacia dei controlli interni;
- monitoraggio, anche tenuto conto delle norme legislative e di contratto collettivo, del sistema di valorizzazione del merito e dei metodi d'incentivazione della produttività (cd. premialità).

Ulteriore funzione dell'OIV si incentra nella misurazione e valutazione dell'attività annuale del Segretario generale ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. Detta funzione deve tradursi in una proposta al Comitato esecutivo fondata sul conseguimento degli obiettivi indicati al Segretario generale, quali emergenti dall'analisi di:

- indicatori di "performance" organizzativa;
- specifici obiettivi individuali;
- qualità del contributo assicurato alla "performance" generale dell'ente, in termini di competenze professionali e manageriali dimostrate, in particolare riguardo alla valutazione del personale dirigente.

Il titolare dell'organismo indipendente di valutazione dell'Unioncamere, nella riunione del 1 dicembre 2011, ha presentato al comitato esecutivo la propria relazione concernente il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati – per l'anno 2011 - al segretario generale con precedente deliberazione dello stesso comitato in data 23 febbraio 2011. In tale riunione del febbraio 2011 erano stati fissati i seguenti obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia:

1. sviluppo applicativo del ciclo della "performance" e sua integrazione con i restanti processi di pianificazione, monitoraggio e controllo, in modo da favorire la realizzazione di un sistema informativo di dati necessari nei diversi momenti di valutazione e rendicontazione dell'ente;
2. sviluppo di metodologie e strumenti idonei per attuare un integrato monitoraggio economico e gestionale delle diverse fasi – dalla progettazione alla rendicontazione finale – di esecuzione dei progetti realizzati dall'Unioncamere e co-finanziati da Amministrazioni centrali ovvero da organismi comunitari o internazionali;
3. predisposizione di un modello di bilancio consolidato dell'Unioncamere e delle società "in house" in attuazione della normativa vigente (legge 31 dicembre 2009 n. 196);

4. contenimento a 30 giorni dei tempi medi di pagamento di fatture e documenti di spesa per prestazioni ricevute e ordinativi eseguiti;
5. applicazione all'Unioncamere del modello di sostenibilità finanziaria degli investimenti progettato per le Camere di commercio.

Secondo l'OIV, il primo obiettivo è stato pienamente raggiunto, essendosi assicurata una coerente armonizzazione tra:

- pianificazione operativa;
- indicatori di efficienza, economicità ed efficacia;
- sistema contabile-amministrativo;
- controllo di gestione.

Nell'ambito dell'attuazione del secondo obiettivo, l'OIV anzitutto ha dato atto che si è proceduto a una mappatura completa dei progetti cofinanziati in corso, a tal fine coinvolgendo tutti gli Uffici competenti: pianificazione operativa, ragioneria, gestione del personale e controllo di gestione. Sulla base di questa mappatura si è poi proceduto all'individuazione di un processo metodologico integrato al fine di poter valutare i costi, per personale e altre spese, relativi a ciascun progetto. Di conseguenza, a giudizio dell'OIV, anche il secondo obiettivo può ritenersi conseguito.

Anche il terzo obiettivo è stato raggiunto, secondo l'OIV, in quanto, sia pure parzialmente e ancora in via sperimentale, l'ente ha predisposto - avvalendosi di un progetto di ricerca realizzato dall'Universitas Mercatorum, quale società del sistema camerale - uno schema di bilancio consolidato (cfr. il successivo paragrafo n. 6.2) con le società Dintec, Mondimpresa e Retecamere. Ciò anche in vista, secondo l'OIV, della realizzazione del bilancio consolidato per tutto il sistema camerale. Il bilancio consolidato in questione - osserva l'OIV - è stato redatto alla stregua del metodo di "integrazione globale", che consiste nell'inclusione totale di tutte le partite, al netto delle rettifiche apportate per tenere conto delle operazioni "infra-gruppo".

Di particolare rilevanza è stato il conseguimento del quarto obiettivo. In concreto, si è raggiunta un'ulteriore riduzione - in 27,86 giorni - dei tempi medi occorrenti per il pagamento delle fatture e documenti di spesa. In tal modo, l'attività dell'ente, che raggiunge tempi medi di lavorazione al di sotto del limite di 30 giorni posto dall'obbiettivo, come sopra proposto dal comitato esecutivo, va particolarmente apprezzata, anche in ragione del fatto che - al riguardo - l'ente costituisce purtroppo un "unicum" tra le amministrazioni pubbliche, delle quali sono ben noti i ritardi nei pagamenti dei debiti verso gli aventi diritto.

Anche il quinto obiettivo è stato conseguito, giacché, come attesta l'OIV, l'ente, in collaborazione con l'Ufficio "amministrazione" ed anche avvalendosi dei risultati di